



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Approvato con deliberazione C.C. n.12/2012

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE POLIVALENTI E POLIFUNZIONALI ATTREZZATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA.

Art. 1

Strutture Polivalenti e Polifunzionali

Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso e la gestione delle strutture polivalenti e polifunzionali di proprietà del Comune di Barberino Val d'Elsa.

Alla data di adozione del presente Regolamento le strutture polivalenti e polifunzionali risultano essere le seguenti:

- *Struttura polivalente inserita all'interno dei Giardini Pubblici di Vico d'Elsa;*
- *Locale Pluriuso inserito all'interno della Pineta del Capoluogo.*

La Giunta provvede periodicamente con proprio atto, ad aggiornare il sopraindicato elenco, mediante l'inserimento e la definizione delle nuove strutture polivalenti di cui il Comune potrà dotarsi in futuro.

La struttura polivalente e polifunzionale posta nei giardini pubblici della frazione di Vico d'Elsa ed il locale pluriuso posto nella pineta del Capoluogo, le loro adiacenze e pertinenze, completi di attrezzature, sono di proprietà del Comune di Barberino Val d'Elsa.

La manutenzione ordinaria e straordinaria è curata o direttamente dai servizi tecnici o affidandola a ditte di fiducia.

La struttura polivalente, inserita all'interno dei Giardini Pubblici di Vico d'Elsa, è una struttura in materiale ligneo, costituita da vano principale adibito a locale cucina con aperture sull'esterno per il servizio di ristorazione, da un locale adibito a piccola dispensa dal quale si accede ad un servizio igienico ad uso del personale addetto alla preparazione dei cibi ed un servizio igienico accessibile dall'esterno per il pubblico idoneo anche all'uso da parte dei portatori di handicap, il tutto per una superficie utile complessiva di circa 50 mq, il locale è inoltre dotato di una zona pavimentata esterna per complessivi mq. 50.

Il Locale Pluriuso, inserito all'interno della Pineta del Capoluogo, è un complesso murario costituito da: un locale ad uso preparazione cibi comprendente il forno a legna per la cottura delle pizze, un locale dispensa, un servizio igienico ad uso personale addetto alla preparazione dei cibi e un servizio igienico per il pubblico idoneo anche all'uso da parte di portatori di handicap; il tutto per una superficie utile complessiva pari a circa mq. 50. Il locale è inoltre dotato di ampia tettoia e di una zona pavimentata esterna per complessivi mq. 250.

Art. 2

Finalità della concessione della struttura

La struttura e le sue adiacenze sono destinate ad attività gastronomiche e ricreative collegate a iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, politico e commerciale da svolgersi nel territorio del Comune.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 3

Uso della struttura e soggetti ammessi alla concessione

L'uso delle strutture, delle loro pertinenze e delle attrezzature esistenti è concesso per manifestazioni indette o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, dalle associazioni sportive, culturali, ricreative e di volontariato senza scopi di lucro ovvero per le occorrenze dei partiti politici e/o dei gruppi consiliari.

E' altresì prevista la concessione dell'uso di tali strutture ai comitati o ad altra forma associativa privata che proponga iniziative il cui scopo possa essere ricondotto a fini sociali, culturali con benefici diffusi.

Sono ammesse solo le associazioni e i comitati iscritti all'Albo Comunale e le Fondazioni con sede nel territorio.

Nei periodi di mancata utilizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e/o delle associazioni o partiti politici di cui al comma precedente, l'uso dell'edificio e delle sue pertinenze può essere concesso per manifestazioni promosse da privati a scopo commerciale o ricreativo. In caso di più richieste di privati per lo stesso periodo viene seguito l'ordine di protocollo.

Art. 4

Responsabilità

Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi che possa alterarne la qualità e la consistenza anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza.

Al concessionario è vietato il trasferimento della concessione senza il consenso scritto dell'Amministrazione concedente pena l'immediata decadenza della concessione fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli verifiche e sopralluoghi del Comune. Tali richieste potranno essere avanzate in qualunque momento.

Il concessionario è costituito custode dell'immobile concesso e ne risponde in caso di danneggiamento, qualora non provi che i danni subiti siano accaduti per cause ad esso non imputabili.

Il concessionario esonera espressamente la proprietà da ogni responsabilità, civile e penale, per danni, diretti od indiretti, a persone e/o a cose, a causa e in dipendenza dell'uso dei locali medesimi, che possano derivare da fatto doloso o colposo di terzi in genere.

Il concessionario è responsabile di qualunque comportamento, evento o fatto che, durante lo svolgimento della propria attività, provochi danni a persone e/o a cose, e accada all'interno dei locali e delle loro pertinenze durante il periodo oggetto della concessione. Il concessionario, qualora ricorrano le condizioni, assume ogni onere e responsabilità legata alla figura del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il concessionario assume altresì le responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi e autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

E' a carico esclusivo del concessionario il risarcimento dei danni scaturenti dalle fattispecie sopradescritte.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 5

Richiesta di utilizzo

Tutti coloro che intendono usufruire della struttura per manifestazioni di cui al precedente art.2, devono presentare domanda all'Amministrazione comunale in persona del Sindaco *pro tempore*:

- *per la concessione del Locale Pluriuso di Barberino Val d'Elsa, dal giorno 10 al giorno 31 marzo di ogni anno (farà fede il numero del protocollo del Comune).*
- *per la concessione della Struttura polifunzionale di Vico d'Elsa, dal giorno 10 al giorno 31 marzo di ogni anno (farà fede il numero del protocollo del Comune).*

Nella domanda dovrà essere indicato il responsabile della manifestazione e la denominazione dell'associazione o partito politico rappresentati, il domicilio o recapito, il programma e la durata della manifestazione.

Il Sindaco darà risposta a coloro che hanno inoltrato domanda, entro:

- *il 30 aprile di ogni anno per il Locale Pluriuso sito in Barberino Val d'Elsa,*
- *il 30 aprile di ogni anno per la struttura polivalente di Vico d'Elsa,*

in entrambi i casi specificando il periodo di concessione dell'edificio, che non potrà essere inferiore a giorni uno e superiore a giorni 30. Il termine massimo di 30 giorni potrà essere prorogato in caso di non utilizzo da parte del Comune e di mancata richiesta da parte delle associazioni o partiti politici.

Le domande presentate prima *dei termini fissati* non saranno prese in considerazione.

Le domande presentate *oltre i termini di cui ai precedenti paragrafi* saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità dell'edificio e delle sue pertinenze.

Art. 6

Revoca della Concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare la concessione, anche durante il periodo di esecuzione della stessa, sia per pubblica necessità che per motivi di pubblico interesse, nonché, quando il complesso immobiliare non presenti condizioni di agibilità per sopraggiunti eventi straordinari, anche naturali, o per la ripetuta inosservanza da parte del concessionario delle norme previste nel presente regolamento o nell'apposito provvedimento sottoscritto dalle parti, o per la violazione di norme di legge, o nel caso in cui il concessionario utilizzi la struttura, le pertinenze e le attrezzature annesse per scopi diversi da quelli per i quali è stata inoltrata la richiesta di utilizzazione.

Nel caso in cui l'inagibilità del locale non sia da imputarsi al concessionario, l'Amministrazione Comunale provvederà al rimborso allo stesso del canone versato anticipatamente per i giorni di mancato utilizzo della concessione.

Nei casi in cui in cui l'inagibilità del locale sia da imputarsi al concessionario, l'Amministrazione Comunale non rimborserà alcunché allo stesso, fatta salva la facoltà di agire per l'eventuale risarcimento del danno cagionato alla struttura.

L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la concessione qualora, in presenza di altre richieste di utilizzazione, l'associazione, il partito politico o il privato che ha avuto in concessione la struttura e le sue pertinenze non le utilizzi. In questo caso l'Amministrazione Comunale restituirà alla suddetta associazione il 50% del canone pagato anticipatamente.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 7

Graduatoria fra le associazioni

Nel caso di richiesta di Associazioni e di privati cittadini che volessero promuovere manifestazioni a scopo commerciale o comunque di lucro, per uno stesso periodo, avranno la prevalenza le Associazioni.

Nel caso di richiesta di più privati cittadini per uno stesso periodo, verrà privilegiato chi ha presentato prima la domanda, farà fede il numero di protocollo.

Nel caso di richiesta di più associazioni per uno stesso periodo, la struttura verrà concessa a quella associazione che otterrà il maggiore punteggio secondo i seguenti criteri di attribuzione:

- punti 12 per organizzazioni con sede sociale nel Comune di Barberino Val d'Elsa;
- punti 10 per frequenza di manifestazioni di una ogni 3 giorni di concessione;
- punti 5 per frequenza di manifestazioni di una ogni 5 giorni di concessione;
- punti 5 per le richieste che mostrino la collaborazione di più associazioni (al punteggio del richiedente capofila si somma 1/3 del punteggio, arrotondato per difetto, riferito al numero dei soci residenti di un secondo soggetto richiedente);
- punti 3 per frequenza di manifestazioni di una ogni 7 giorni di concessione;
- punti 1 se almeno il 50% dell'utile è finalizzato al finanziamento di un determinato progetto rivolto al territorio o ad un'opera di beneficenza. Il progetto dovrà essere allegato alla richiesta di concessione.

Per periodi superiori ai sette giorni verranno formulate le dovute proporzioni (es. 15 giorni di concessione con n° 3 manifestazioni = 15 diviso 3 uguale 5, quindi 5 punti assegnati).

- punti 1 per ogni anno di attività svolta nel territorio comunale fino a un massimo di punti 15 (l'anno di inizio dell'attività dovrà essere provato con documentazione idonea [statuto, autorizzazioni ecc.]; non sarà ritenuta valida la semplice dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'associazione);
- associazione fino a 10 soci residenti nel Comune: punti 5;
- associazione da 11 a 20 soci residenti nel Comune: punti 10;
- associazione da 21 a 50 soci residenti nel Comune: punti 15;
- associazione con oltre 50 soci residenti nel Comune: punti 20;

per l'attribuzione dei punteggi relativi ai soci residenti nel Comune, ogni associazione dovrà presentare copia del libro soci aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Amministrazione Comunale riserverà comunque, a suo insindacabile giudizio e anche in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, uno spazio massimo di giorni 10 (dieci) complessivi ogni anno, nel periodo 15 maggio - 15 settembre, per associazioni che si siano costituite nello stesso anno o in quello precedente. Il suddetto periodo di giorni 10 sarà suddiviso in parti uguali fra le associazioni di cui sopra.

Ogni Associazione potrà presentare una sola richiesta.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 8

Concessioni per manifestazioni indette da partiti

L'Amministrazione comunale riserverà ogni anno uno spazio per un periodo massimo di 20 (venti) giorni, nel periodo 15 maggio-15 settembre, a manifestazioni indette dai partiti politici.

I giorni, anche non continuativi, riservati allo spazio di cui sopra verranno stabiliti prima della pubblicazione del Bando. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo i richiedenti saranno convocati dall'Amministrazione Comunale per raggiungere un accordo; nel caso in cui non venga raggiunto alcun accordo, l'Amministrazione Comunale assegnerà il periodo in base al peso elettorale dei partiti richiedenti, privilegiando nell'ordine:

- lista rappresentata in Consiglio;
- i partiti politici secondo il numero dei voti riportati nell'ultima tornata elettorale relativa alle elezioni della Camera dei Deputati, quota proporzionale, in riferimento ai risultati ottenuti alle ultime consultazioni elettorali svolte a Barberino Val d'Elsa.

Art. 9

Conferenza delle associazioni e dei partiti politici

Nel caso in cui, per l'alto numero delle richieste di concessione, non fosse possibile accoglierle tutte, l'Amministrazione comunale in persona del Sindaco *pro tempore* convocherà tutte le associazioni che hanno inoltrato richiesta di concessione per coordinare e armonizzare le varie esigenze in accordo con tutti i soggetti suddetti. In caso di mancato accordo, il calendario delle concessioni verrà stabilito, secondo l'ordine della graduatoria approvata, in base alla data di protocollo della domanda presentata.

Art. 10

Convenzione per la concessione

Le strutture potranno essere date in concessione solo dopo la sottoscrizione da parte del Comune e dell'Associazione o privato o partito politico di apposita convenzione.

La suddetta convenzione definisce responsabilità e oneri in capo alle parti.

Art. 11

Tariffe

Per l'uso dei locali l'Amministrazione Comunale applicherà tariffe annualmente stabilite in un tariffario approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Le tariffe per l'uso delle strutture variano in base alla classificazione del concessionario ed alla natura dell'attività da svolgersi, come di seguito indicato:

- associazioni e/o comitati, partiti politici e/o gruppi consiliari;
- privati residenti nel Comune di Barberino Val d'Elsa a seconda che l'attività da svolgersi sia ad uso personale oppure finalizzata a manifestazioni a scopo commerciale o, comunque, di lucro;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

- privati non residenti nel Comune di Barberino Val d'Elsa a seconda che l'attività da svolgersi sia ad uso personale oppure finalizzata a manifestazioni a scopo commerciale o, comunque, di lucro.

Ai fini del calcolo di quanto dovuto dal concessionario, i periodi indicati nel tariffario sono da intendersi continuativi. Pertanto, nel caso in cui vengano presentate richieste per più periodi fra i quali intercorra un intervallo di tempo superiore ai 2 (due) giorni verrà applicata la tariffa relativa a ciascun singolo periodo.

Le suddette tariffe sono comprensive anche dei costi di energia elettrica, gas e acqua. Ad esse si dovrà aggiungere l'I.V.A., se dovuta.

Art. 12 Cauzione

Il concessionario dovrà versare, prima di iniziare a utilizzare la struttura polifunzionale, a garanzia di eventuali danni e del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, una cauzione il cui importo è stabilito annualmente con deliberazione di Giunta comunale unitamente alle tariffe di cui all'art. 11.

La cauzione dovrà essere assicurata tramite versamento in contanti nelle casse comunali o tramite stipula di polizza fideiussoria di un istituto di credito o assicurativo, sempre che tale polizza preveda lo svincolo all'osservanza di tutti gli adempimenti di cui al comma successivo e non presenti clausole vessatorie per il Comune.

La cauzione sarà svincolata solo dopo che l'ufficio tecnico comunale avrà verificato che le attrezzature, i materiali e i locali e le loro pertinenze dati in concessione siano stati restituiti nello stato di efficienza e conservazione in cui sono stati concessi.

Art. 13 Canone

Il canone per la concessione deve essere pagato anticipatamente prima di cominciare a utilizzare la struttura e le sue pertinenze al momento della sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 10 tramite versamento in contanti nelle casse comunali o tramite versamento su c.c.p. n.124503 intestato a Tesoreria comunale di Barberino Val d'Elsa.

Art. 14 Esclusione della concessione

Il concessionario, associazione, privato o partito politico, che non paghi il canone di concessione o che causi danni gravi alle strutture e all'ambiente circostante senza risarcire completamente e tempestivamente l'Amministrazione Comunale sarà escluso dalla concessione del locale pluriuso per i successivi 5 (cinque) anni.

Lo stesso dicasi per quel concessionario, associazione, privato o partito politico, che, pur risarcendo l'Amministrazione Comunale dei danni causati, provochi gravi danni alla struttura dell'edificio o all'ambiente circostante per più di due periodi di concessione consecutivi.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Art. 15

Coordinamento degli uffici comunali

L'Ufficio Segreteria Affari Generali del Comune di Barberino Val d'Elsa provvede a:

- a) pubblicare, entro il **9 marzo** di ogni anno, gli appositi bandi per la presentazione delle domande per la concessione delle strutture polifunzionali di proprietà del Comune di Barberino Val d'Elsa;
- b) raccogliere le richieste e verificarne la conformità al presente regolamento;
- c) redigere il calendario delle richieste e, in caso di più richieste per uno stesso periodo, stilare apposita graduatoria secondo quanto stabilito dall'art.7 del presente regolamento;
- d) proporre alla Giunta Comunale, entro il 15 aprile di ogni anno, l'approvazione del calendario e della eventuale graduatoria di cui al precedente comma b);
- e) trasmettere tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale e all'ufficio sviluppo economico copia della deliberazione di cui al precedente comma c), per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- f) in caso di richieste pervenute oltre il termine del 31 marzo, verificare la possibilità di un loro inserimento nel calendario di cui sopra e proporre all'approvazione della Giunta Comunale i risultati della verifica stessa;
- g) comunicare immediatamente le determinazioni della Giunta Comunale in merito ai casi di cui al precedente comma e) all'ufficio tecnico e all'ufficio sviluppo economico per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- h) fare sottoscrivere al concessionario, prima dell'inizio della manifestazione l'apposita convenzione di assegnazione di cui all'art. 10 del presente regolamento;

Il Servizio Tecnico Comunale provvede a:

- i) consegnare le chiavi del locale e prenderle in carico rispettivamente all'inizio e alla fine di ogni manifestazione;
- l) redigere, sottoscrivere e fare sottoscrivere al concessionario il verbale di consegna della struttura, sue pertinenze, attrezzature e arredi al momento della concessione della stessa;
- m) redigere, sottoscrivere e fare sottoscrivere al concessionario il verbale di restituzione della struttura, sue pertinenze, attrezzature e arredi al momento della restituzione della stessa;
- n) effettuare sopralluoghi, al fine di controllare il rispetto, da parte del concessionario, degli impegni assunti in merito alla utilizzazione e alla manutenzione del locale, delle sue pertinenze, degli arredi e delle attrezzature avute in concessione;
- o) calcolare l'importo di eventuali danni o penalità a carico del concessionario.
- p) una volta accertato che il concessionario ha restituito la struttura, le sue pertinenze, arredamenti e attrezzature nella loro integrità e nello stesso stato di manutenzione ed efficienza in cui li ha ricevuti, rilasciare dichiarazione liberatoria della cauzione o della polizza fideiussoria.

L'U.O. Sviluppo Economico provvede a:

- q) rilasciare le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle iniziative previste, secondo il calendario comunicato dall'ufficio cultura con le modalità e i termini di cui ai commi d) ed f) del presente articolo.

Art. 16

Norme finali

La concessione è sempre subordinata a eventuali altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Il concessionario è comunque responsabile dell'ordinato svolgimento della manifestazione e dovrà assicurarlo destinando a tale scopo proprio personale.